

XVI legislatura

**Schema di decreto legislativo recante:
"Disciplina della localizzazione, della
realizzazione e dell'esercizio nel territorio
nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei
sistemi di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché
delle misure compensative e delle campagne
informative al pubblico"**

(Atto del Governo n. 174)

Gennaio 2010

n. 65



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO II PROCEDIMENTO UNICO PER LA LOCALIZZAZIONE, LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO E LA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E RELATIVE MISURE COMPENSATIVE)	2
<i>Articolo 5 (Requisiti soggettivi degli operatori)</i>	2
<i>Articolo 8 (Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari)</i>	3
<i>Articolo 9 (Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare)</i>	5
<i>Articolo 11 (Certificazione dei siti)</i>	6
<i>Articolo 13 (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente)</i>	7
<i>Articolo 16 (Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa)</i>	8
<i>Articoli 19 - 20 (Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti - Fondo per il "decommissioning")</i>	9
<i>Articolo 21 (Comitati di confronto e trasparenza)</i>	11
<i>Articoli 22 - 23 (Misure compensative - Decadenza dei Benefici)</i>	12
TITOLO III PROCEDURE PER LA LOCALIZZAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL DEPOSITO NAZIONALE DESTINATO ALLO SMALTIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, DEL PARCO TECNOLOGICO E DELLE RELATIVE MISURE COMPENSATIVE	14
<i>Articoli 24 - 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico - Sogin S.p.A.)</i>	14
<i>Articolo 26 (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)</i>	15
<i>Articolo 29 (Misure compensative)</i>	17
TITOLO IV CAMPAGNA DI INFORMAZIONE	17
<i>Articolo 30 (Campagna di informazione)</i>	17

PREMESSA

Il presente schema di decreto, predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 25 della legge n. 99 del 2009, disciplina la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 6, della legge n. 99 del 2009 dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Di seguito si analizzano unicamente le norme considerate dalla RT e comunque quelle rilevanti per quanto di competenza.

Si fa presente che la RT non risulta vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.

TITOLO II
PROCEDIMENTO UNICO PER LA LOCALIZZAZIONE, LA
COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO E LA DISATTIVAZIONE
DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E RELATIVE MISURE
COMPENSATIVE)

Articolo 5
(Requisiti soggettivi degli operatori)

La norma prescrive particolari requisiti soggettivi in termini di disponibilità di risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative in capo agli operatori per poter presentare istanza per la certificazione di un sito e la conseguente autorizzazione unica. Tali requisiti sono predeterminati tramite un decreto del MISE.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbe indicato l'organo deputato alla verifica dei requisiti degli operatori e valutato se tali controlli possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8

(Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari)

L'articolo prevede che entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico, sia definito dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) uno schema di parametri di riferimento relativi ad una serie di caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari. Tale schema deve essere proposto dall'Agenzia per la sicurezza nucleare e si basa sui contributi e i dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi, l'ISPRA e l'ENEA e le università. Lo schema tra l'altro deve essere pubblicato su siti internet istituzionali dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati possano formulare osservazioni e proposte tecniche.

La RT non considera specificamente la norma, ma relativamente all'Agenzia per la sicurezza nucleare segnala che tale organismo è composto, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 99 del 2009, dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA nonché dalle risorse dell'ENEA. Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'Agenzia sono reperite, *pro quota*, a valere sul contributo ordinario annuale, già trasferito all'ENEA. Lo stanziamento di tali risorse è

iscritto al capitolo 7630¹ dello stato di previsione del MISE, mentre gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono determinati dal citato articolo 29 in euro 500.000 per l'anno 2009 e in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Al riguardo, si segnala in primo luogo che l'Agenzia per la sicurezza nucleare, nell'ambito dell'intero schema di decreto, è investita di una serie di compiti e funzioni sia con riferimento alla realizzazione e all'esercizio degli impianti nucleari che per la costruzione e la realizzazione del parco tecnologico. Sul punto la RT si limita a descrivere gli oneri del funzionamento dell'Agenzia come stabiliti dall'articolo 29 della legge n. 99 del 2009 e a precisare che le risorse necessarie al suo funzionamento saranno reperite, *pro quota*, a valere sul contributo ordinario annuale già trasferito all'ENEA, senza tuttavia confermare che gli oneri quantificati nella legge n. 99 del 2009 siano sufficienti rispetto ai compiti e alle funzioni assegnate dal presente schema di decreto e, di conseguenza, sia rispettata la clausola d'invarianza oneri recata dall'articolo 25 della legge n. 99 del 2009. La stessa nota del Dipartimento della RGS del 24 dicembre 2009 allegata al presente schema sembra peraltro confermare che all'Agenzia per la sicurezza nucleare vengano attribuiti nuovi compiti, il che dovrebbe comportare un problema finanziario.

Inoltre, andrebbe confermato che i compiti attribuiti all'ISPRA, all'ENEA e alle Università possano essere svolti dalle stesse

¹ Si segnala che lo stanziamento iniziale nello stato di previsione per l'anno 2010 del MISE ammonta a 197.440.863 euro e che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 26 gennaio 2010 risulta una disponibilità di 187.338.626 euro.

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente².

Infine, andrebbe chiarito con quali risorse saranno sostenuti gli oneri di informazione dell'intera procedura di definizione dello schema di parametri e, in particolare, della prevista pubblicazione su almeno cinque quotidiani a diffusione nazionale.

Articolo 9

(Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare)

La norma prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio curi, nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, lo svolgimento della consultazione pubblica ed iniziative finalizzate a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni interessate.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, analogamente a quanto indicato al precedente articolo 8, andrebbe chiarito con quali risorse saranno sostenuti gli oneri per lo svolgimento della consultazione pubblica e le iniziative

² La citata nota del Dipartimento della RGS del 24 dicembre 2009, allegata al presente schema di decreto, segnala l'opportunità di indicare nell'articolato che le amministrazioni pubbliche coinvolte provvederanno ai nuovi compiti assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

volte a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni interessate.

Articolo 11

(Certificazione dei siti)

La norma disciplina la procedura per la certificazione dei siti per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. L'istruttoria delle istanze e il rilascio delle certificazioni è attribuito all'Agenzia per la sicurezza nucleare. Tra l'altro si prevede che in caso di mancata definizione dell'intesa per ciascuno dei siti certificati con la regione interessata sia costituito un comitato interistituzionale per la definizione dell'intesa.

La procedura termina con l'adozione di un decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati che sono dichiarati di interesse strategico nazionale, soggetti a speciali forme di vigilanza e protezione e la cui titolarità è attribuita agli operatori richiedenti. Sulla base del decreto la regione interessata adegua il proprio Piano Energetico Ambientale.

Decorso inutilmente il termine di 24 mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei siti certificati senza che l'operatore abbia formulato l'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare, il decreto perde efficacia e l'operatore è ritenuto responsabile per i danni economici conseguenti all'avvenuta certificazione del sito.

La RT afferma che i comitati interistituzionali non comportano nuovi oneri, considerata la relativa natura.

Al riguardo, al fine di escludere oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se il comitato interistituzionale operi senza corresponsione di compensi, emolumenti e rimborsi spese a favore dei componenti e se siano previsti oneri connessi al funzionamento della struttura³.

Inoltre, andrebbero forniti dettagli circa gli effetti finanziari discendenti dalla certificazione del sito. In particolare, andrebbero specificati gli eventuali effetti dei danni che si dovrebbero determinare a seguito dell'inerzia dell'operatore, onde escludere oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente)

La norma disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica. A tal fine, l'operatore titolare del sito certificato propone istanza al MISE per la costruzione, l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. L'istruttoria tecnica dell'istanza è svolta dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, avvalendosi anche degli organi tecnici

³ La nota del Dipartimento della RGS del 24 dicembre 2009, allegata al presente schema di decreto, sottolinea l'opportunità di specificare che il Comitato interistituzionale opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.

esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'agenzia acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e, al compimento dell'istruttoria rilascia parere vincolante al MISE che convoca una conferenza di servizi. Nel caso in cui in sede di conferenza di servizi non si raggiunga una intesa il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta. Al termine della positiva conclusione dell'istruttoria il MISE rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica. Tra l'altro l'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe confermato che i vari soggetti pubblici coinvolti nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica possano svolgere i compiti e le funzioni di propria competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16

(Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa)

L'articolo dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto un decreto del MISE individui

gli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, escludendo i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, appare opportuno che siano esplicitati gli eventuali oneri connessi all'individuazione degli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa in esame e il soggetto cui fanno capo tali oneri, indicando, nel caso in cui il titolare sia un soggetto pubblico, le relative risorse finanziarie da utilizzare a copertura.

Articoli 19 - 20

(Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti - Fondo per il "decommissioning")

La norma attribuisce alla Sogin Spa l'attività di disattivazione degli impianti al termine della loro vita. Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene mediante un fondo alimentato dai contributi dei titolari dell'autorizzazione unica e gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, i costi di disattivazione risultino superiori alle risorse presenti nel fondo, il titolare dell'autorizzazione unica è tenuto ad integrare il fondo per la relativa differenza. Il fondo, istituito presso la cassa conguaglio per il settore elettrico, è alimentato da versamenti

annuali la cui misura è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) che procede anche alla verifica e al controllo delle risorse finanziarie che alimentano il fondo, nonché all'erogazione delle risorse per stato d'avanzamento lavori di disattivazione.

La RT chiarisce che il fondo per il "decommissioning" è alimentato esclusivamente da risorse private.

La nota del Dipartimento della RGS del 24 dicembre 2009, allegata al presente schema di decreto, sottolinea la non comprensione della previsione contenuta al comma 3 dell'articolo 20 di attribuzione all'AEEG della funzione di erogazione dei fondi, atteso che il precedente comma 1 attribuisce alla cassa conguaglio la detenzione e gestione dei fondi medesimi.

Al riguardo, al fine di appurare gli effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa la natura e il funzionamento del fondo, evidenziando se gli incassi annuali e i futuri pagamenti alla Sogin Spa (società esterna al comparto della PA) abbiano riflessi in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Inoltre, si segnala la possibile insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica nel caso in cui al termine della vita dell'impianto il soggetto titolare dell'autorizzazione unica non sia in grado di integrare il fondo. Tale circostanza potrebbe verificarsi nel caso in cui, per qualunque ragione, la vita dell'impianto sia inferiore a quella preventivata e l'entità delle somme versate nel fondo sia inferiore ai costi da sostenere per la disattivazione dell'impianto.

Infine, andrebbe chiarita, dal punto di vista tributario, la natura dei contributi annuali al fondo. Infatti, nel caso in cui gli stessi siano considerati fiscalmente deducibili, ciò potrebbe incidere in qualche misura sui relativi gettiti tributari.

Articolo 21

(Comitati di confronto e trasparenza)

La disposizione prevede l'istituzione, presso ciascuna regione in cui ricade un sito certificato, di un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comitato garantisce alla popolazione l'informazione, il monitoraggio e il confronto pubblico su quanto concerne l'impianto nucleare. Gli oneri del comitato sono a carico dell'operatore. Gli eventuali oneri che dovessero derivare da analisi richiesti dal comitato a qualificati soggetti pubblici sono posti a carico del contributo annuale previsto per la realizzazione delle misure compensative di cui al successivo articolo 22.

La RT ribadisce che i comitati di confronto e trasparenza sono istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articoli 22 - 23

(Misure compensative - Decadenza dei Benefici)

Le disposizioni prevedono il realizzo di misure compensative a favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare e degli enti locali interessati. I relativi oneri sono a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica. Il beneficio economico è rapportato allo stato di avanzamento del programma di costruzione dell'impianto nucleare e, a decorrere dall'entrata in esercizio dello stesso, è rapportato all'energia elettrica prodotta e immessa in rete o, per gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, secondo quanto definito con decreto del MISE.

I suddetti benefici sono destinati per il 10 per cento alle province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55 per cento ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35 per cento ai comuni limitrofi.

La parte di beneficio relativo alla fase di costruzione degli impianti di produzione di energia nucleare è destinato per il 40 per cento agli enti locali e per il 60 per cento alle persone residenti e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, IRPEG e dell'ICI.

La parte di beneficio relativo all'esercizio degli impianti è destinata alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali.

Si prevede espressamente il divieto di trasferire i costi di compensazione agli utenti finali.

L'eventuale arresto della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto produce la decadenza automatica dei benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese.

La RT ribadisce che le misure compensative sono poste a carico esclusivo delle imprese coinvolte.

Al riguardo, si segnala che i contributi a carico dei titolari dell'autorizzazione unica e delle imprese coinvolte determineranno una voce di costo deducibile ai fini fiscali e quindi passibile di determinare effetti sul gettito tributario, i cui effetti vanno quindi sottoposti a copertura.

TITOLO III
PROCEDURE PER LA LOCALIZZAZIONE, COSTRUZIONE
ED ESERCIZIO DEL DEPOSITO NAZIONALE DESTINATO
ALLO SMALTIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DEI
RIFIUTI RADIOATTIVI, DEL PARCO TECNOLOGICO E
DELLE RELATIVE MISURE COMPENSATIVE

Articoli 24 - 25

(Deposito nazionale e Parco tecnologico - Sogin S.p.A.)

L'articolo affida alla Sogin Spa la realizzazione del Parco Tecnologico, del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto, mediante i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza dalla Sogin Spa medesima.

Alla Sogin Spa compete anche l'esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico. A tal fine, tra l'altro, la Sogin Spa riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi un corrispettivo che eroga in parte agli enti locali.

La RT ribadisce il contenuto della norma e aggiunge che sulla base di accordi tra il Governo, la regione, gli enti locali, nonché delle amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione del centro di studi e sperimentazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle risorse disponibili.

Al riguardo, atteso che la RT non specifica le fonti di finanziamento della Sogin Spa idonee alla realizzazione e all'esercizio del deposito nazionale e del parco tecnologico, né indica l'onere complessivo, appare necessario che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio al fine di poter verificare la disponibilità delle necessarie risorse e, di conseguenza, la realizzabilità degli interventi previsti senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica relativamente alle eventuali risorse pubbliche necessarie per integrare quelle previste dalla disposizione.

Articolo 26

(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)

La norma disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico. A tal fine la Sogin Spa definisce una proposta di carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del parco stesso. La proposta di carta nazionale è soggetta a particolari obblighi di informazione a mezzo internet e carta stampata. Inoltre la Sogin Spa promuove un seminario nazionale, dove partecipano tutte le amministrazioni e le associazioni interessate, finalizzato al recepimento degli interessi coinvolti e alla redazione di una versione aggiornata della proposta di carta nazionale. Nel caso in cui non si raggiunga una intesa circa la localizzazione del parco viene

costituito un comitato interistituzionale e ove neanche quest'ultimo riesca a pervenire ad una intesa, si provvede alla stessa mediante decreto del Presidente della Repubblica. Con il conseguimento dell'intesa la Sogin Spa effettua le indagini tecniche al cui esito la società formula una proposta di localizzazione. Il sito, individuato con decreto, è attribuito alla titolarità della Sogin Spa e l'intera area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono, altresì, definite le relative misure compensative. Successivamente la Sogin Spa presenta istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica. Sull'istanza l'agenzia per la sicurezza nucleare effettua una istruttoria e al suo compimento rilascia un parere vincolante al MISE che, a sua volta, indice una conferenza di servizi per il raggiungimento dell'intesa con gli enti coinvolti. Se l'intesa non viene raggiunta il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta per l'adozione dell'atto sostitutivo dell'intesa. Alla positiva conclusione dell'istruttoria il MISE rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che viene ricalcata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del deposito nazionale e del parco tecnologico già descritta per la realizzazione e l'esercizio degli impianti nucleari, si rinvia a quanto già osservato ai precedenti articoli 11 e 13.

Articolo 29
(Misure compensative)

La norma riconosce al territorio circostante il sito del parco tecnologico un contributo di natura economica a carico della Sogin Spa. I contributi sono trasferiti dalla Sogin Spa agli enti locali interessati che sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.

La RT ribadisce che le misure compensative sono poste a carico della società Sogin Spa.

Al riguardo, si segnala che le misure compensative a carico della Sogin Spa determineranno una voce di costo deducibile ai fini fiscali e quindi passibile di determinare effetti sul gettito tributario.

TITOLO IV
CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

Articolo 30
(Campagna di informazione)

La disposizione attribuisce al MISE la promozione di un programma per la definizione e la realizzazione di una campagna di

informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa e coinvolgendo un rappresentante dell'AEEG, del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ANCI.

Il programma definisce tra l'altro l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione. Un soggetto di particolare competenza determina la strategia di diffusione e tutto ciò che sia ritenuto idoneo al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, nonché l'ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna.

La campagna di informazione è condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili.

La RT ribadisce che il fabbisogno finanziario e le risorse utilizzabili per la campagna di informazione sul nucleare saranno definiti nell'ambito di un programma approvato con decreto del MISE. In ogni caso dovrà operarsi nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo.

Al riguardo, atteso che la campagna di informazione andrà effettuata nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, andrebbero fornite maggiori informazioni relativamente alla compatibilità della stessa con il vincolo di bilancio posto dalla norma

e, in particolare, all'entità del fabbisogno finanziario e alla sufficienza delle risorse utilizzabili per la campagna medesima. Il chiarimento appare opportuno anche considerato che la campagna di informazione sarà specificamente definita solo con un successivo decreto ministeriale e atteso il cospicuo numero di enti e rappresentanti coinvolti nel programma.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>